

STATUTO

**SICHEM SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.-
COOP.SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA FRERI 38/A

Numero REA: ME - 176506

Codice fiscale: 02538430832

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2003 - Statuto completo;	2
---	---

PAG. N. 18

degli Azzehi - 88124 Messina. Sul Terzo punto all'ordine del giorno il presidente illustra ai presenti il decreto legislativo 2 agosto 2002 n° 220 riguardante le norme in materia di ordinio della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n° 143, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", affermandosi sul titolo VI art. 13 riguardante il Collegio Sindacale, che disciplina gli enti cooperativi e i loro consociati alle norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile. Si debba così di ottenere alle nuove leggi in materia eliminando l'organo del Collegio Sindacale e trascrivendo di seguito lo statuto della cooperativa SicheM apportando le modifiche necessarie:

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

È costituita con sede in Messina Via Freti N. 33/A,
la società cooperativa sociale a responsabilità
limitata, denominata:

"SICHEM società cooperativa a responsabilità
limitata - cooperativa sociale".

ART. 2

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

I soci della cooperativa hanno lo scopo di persegui-
re l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini, attraverso la gestione e la prestazione
dei servizi appresso indicati, nonché lo scopo
di ottenere, tramite la gestione in prima persona
delle attività alle quali prestano il loro lavoro,
attività di occupazione lavorativa e le migliori
condizioni economiche, sociali e professionali.
Pertanto la tutela dei soci lavoratori
viene esercitata dalla cooperativa e dalle asso-
ciazioni di rappresentanza, nell'ambito delle
leggi in materia, degli statuti sociali e dei

AG. N. 20

regolamenti interni. La cooperativa è nata e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo italiano. Per ciò stesso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad una delle associazioni nazionali di categoria e alla relativa associazione provinciale aderente alle organizzazioni delle cooperative e unitive alle quali il Consiglio stesso delibererà di associarsi, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e di servizio.

ART. 11

La società cooperativa ha per oggetto:

a) l'assistenza ed il trasporto di disabili, portatori di handicap e o diversamente abili, anziani, soggetti di etnocuo, tossicodipendenti, eccettuati, ex detenuti, ragazze madri, sia direttamente che mediante lo studio di nuove soluzioni alle emergenze di tali categorie sociali, al fine di far acquisire agli stessi una dignità sociale ed una qualificazione professionale;

PAG. N. 21

- b) la sensibilizzazione dei soci al capitalismo ed alla diffusione dei valori umani, morali, civili, culturali e di solidarietà sociale, attraverso la promozione e l'organizzazione di gruppi di lavoro, incontri, convegni, seminari, mostre, dibattiti, conferenze, proiezioni cinematografiche;
 - c) attivare e gestire servizi socio-psico-assistenziali e altri a garantire alle persone di ogni condizione la piena realizzazione della propria personalità;
 - d) gestire servizi domiciliari in favore delle famiglie in situazione di disagio in particolare agli anziani, garantendone la permanenza nel loro ambiente;
 - e) gestire emittenze radio, televisive, e mezzi di informazione per una migliore diffusione dei valori morali, sociali e umani;
 - f) creare e gestire biblioteche e centri sociali;
 - g) la realizzazione di corsi di formazione professionale.
- La società potrà svolgere qualunque altra attività strettamente connessa e funzionale a quelle sopra indicate, potrà assumere appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni.

N. 22

contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale ed economica necessaria e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti in medesimo, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

A) nei limiti di quanto consentito dal vigente ordinamento giuridico e in particolare dell'art. 2362 del cod. civ., per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà assumere interessenze e partecipazioni, una o più in via prevalente nei confronti del pubblico, in imprese organizzate sotto forma di società di capitale o di società cooperative aventi scopo analogo o complementare a quello sopra indicato o che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

B) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi e fiduciasse diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito nel settore sociale. Per il raggiungimento di tutti gli scopi e finalità sopra indicati, la società potrà gestire mezzi

di autotrasporto di persone anche disabili ed
anziane e di cose sia per conto proprio che per
conto terzi ed usufrutto di contabili, sussidi, fru-
zionamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere,
provenienti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla
Regione e da ogni altro ente locale o da privati.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge -
Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi
che abbiano compiuto il 18° anno di età, che
siano cittadini italiani, che abbiano i requisiti
di buona condotta morale e civile, che esercitino
arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa
esercitata dalla cooperativa, e che per la loro
capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializ-
zazione professionale possano partecipare diretta-
mente ai lavori dell'impresa sociale ed attiva-
mente cooperare al suo servizio e sviluppo.
In deroga a quanto precede, è consentita l'am-
missione a soci di elementi tecnici ed ammini-
strativi, nel numero strettamente necessario al

PAG. N. 24

bene funzionamento dell'ente.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interesse diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 2 della l. 8. 11.1991 n. 381 e successive modifiche oltre ai soci possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari si applicano le norme e le previsioni della citata legge 8.11.1991 n. 381. Al sensi dell'art. 11 della predetta legge n. 381, possono essere ammessi altresì come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

A) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore a € 50.000, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda - la delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata da contemporaneo versamento della Tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma 2) dell'art. 22.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.

Alla stessa modalità e procedura sono sottoposte le domande di ammissione dei soci volontari. Questi ultimi, Tuttavia

AG. N. 26

possono essere ammessi in tale apposita sezione di soci volontari anche con la sottoscrizione di una quota inferiore a quella fissata al supero del punto c) ma non al minimo previsto di lire 50.000, purché nelle istanze di emissione oltre agli altri sindacati obblighi dichiarino espressamente di accettare tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'articolo 2 della citata legge n. 382/92.

ART. 7

I soci dovranno versare la tassa di emissione di lire 10.000 e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente art. 6.

Essi sono obbligati:

- A) al versamento immediato della tassa di emissione;
- B) al versamento della quota sottoscritta e alle modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;
- C) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- D) a partecipare, eseguendo il proprio lavoro alla attività della impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

I soci ammessi dovranno versare a titolo di sovrapprezzo oltre all'importo della quota minima sociale sottoscritta, una somma (Tassa di em-

missione) da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 8

E' fatto divieto ai soci senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato o lavoro di terzi esterni imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.

ART. 9

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvivenza inabilitata (art. 11), possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

da quella di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

PAG. N. 28

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può cedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può cedere con le modalità e nei termini di cui all'art. 2526 cod. civ., il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, consentono il recesso.

ART. 13

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto essa sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadem-

pimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che cadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi né personalmente, né con delega regolarmente costituita, più di cinque volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni d'incapacità previste dall'art. 8;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti reprobabili quale notevole inadempimento come deliberato dall'art. 1155 cod. civ.;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno a essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

l) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento

PAG. N. 30

giumento dell'oggetto sociale oppure che ha perduto i
requisiti per l'ammissione.

L'esclusione sarà comunicata al socio ed ha effetto
dell'ammissione nel libro soci.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di ammissione ed esclusione,
debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante
raccomanda con ricevuta di ritorno.

ART. 15

I soci ammessi o esclusi, hanno soltanto il diritto al
rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente
versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del
bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del
rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa op-
erativo e, comunque, in misura non superiore allo
importo effettivamente versato. Il diritto al rimbor-
so, salvo il diritto di ritenzione spettante alla coope-
rativa fino a concorrenza di ogni proprio eventua-
le credito liquido, si realizza allo scadere dei se-
mestri successivi all'approvazione del predetto bilancio,
da parte di liquidazione in favore del socio uscente
comprendendo anche il rimborso del sovrapprezzo
che il socio abbia versato al momento della sua am-
missione nella società se non utilizzato ai sensi

dell'art. 7 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59 -

ART. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si verifica, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci decaduti, deceduti, ed esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza di sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16 -

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio del padre o di altri che sono gli aventi diritto.

ART. 18

In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART. 19

PAG. N. 32

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, ove le attività sociali lo consentiranno, verranno erogati speciali premi per adeguare il loro trattamento economico alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari.

ART. 20

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quello previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto soci-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

Il patrimonio sociale della società è costituito:

- A) del capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- B) della riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 24, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di commissione;

- e) da eventuali riserve straordinarie;
 - b) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
 - e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.
- Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

ART. 22

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10% dell'otto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli in cedere senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della cooperativa in garanzia dell'adempimento delle obbligazioni.

PAG. N. 34

che i soci controllano con la medesima.

Art. 24

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, specificando i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo e sociale della società.

Gli utili netti del bilancio verranno ripartiti come segue:

a) il venti per cento a riserva legale, qualunque sia il fondo della riserva legale;

b) nella misura del 3%, alla costituzione ed all'incremento di ciascun fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituita da associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n° 1577/1977, e sue modificazioni o in base a leggi emanate da regioni o Stato speciale, alle quali la cooperativa aderisce; qualora la cooperativa non aderisca ad alcuna delle sopradette associazioni, o

aderisca ad associazioni che non abbiano costituito
il fondo di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge
31.1.1992 n. 59, la suddetta quota di utili del
3% sarà destinata all'apposito fondo regionale di
cui al comma 7 dell'art. 11 della stessa legge
n° 59/92, ove istituito, ovvero, in mancanza di
tale fondo, agli appositi capitoli di spesa istituiti
presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi dell'art. 20 della stessa legge n. 59/92;
c) a tributare le quote sociali effettivamente versate
in misura non superiore al tasso legale di interesse
ragguagliato al loro ammontare;
d) a eventuale riserva straordinaria.
Gli utili residui, che non sono utilizzati per la
valorizzazione delle quote, devono essere destinati a
fini mutualistici ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2536 del cod. civ. -

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 25

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente.
- d) C. S.

PAG. N. 36

Art. 26

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma nel territorio della Regione Siciliana), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, avviso da inviare a mezzo raccomandata postale o a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza a tutti i soci. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori. I soci convocati partecipano alle assemblee della Cooperativa con voto consultivo. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o meglio diffonderla tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 27

dell'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenere lo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- 6) delibera su tutti gli altri progetti, atti e deliberazioni della gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i primi tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entroventi giorni dalle date di richiesta.

PAG. N. 38

le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ART. 28

La prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. La seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 29

Per le votazioni si procederà normalmente col

... sistema dell'elezione di mano a per divisione ...
... il voto deve essere sempre personale ...

ART. 30

... Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che
... risultino iscritti nel libro dei soci da almeno
... tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque
... sia l'importo della quota posseduta. Il socio
... può farsi rappresentare nell'Assemblea da un
... altro socio, non amministratore; ma che abbia
... diritto al voto, mediante delega scritta, ogni
... socio delegato non può rappresentare più di
... un socio. Le deleghe debbono essere menziona-
... te nel verbale dell'Assemblea o conservate
... tra gli atti sociali. La Lega Nazionale delle
... Cooperative, la sua Associazione Nazionale di
... categoria e le organizzazioni cooperative provin-
... ciali cui la cooperativa aderisce, potranno
... partecipare con propri rappresentanti ai lavori
... dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 31

... L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che
... ordinaria, è presieduta da un socio eletto
... dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni devono
... essere costituite da verbale sottoscritto dal Presidente

PAG. N. 40

dell'Assemblea e del Segretario. Il verbale della
Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal
Notaio.

ART. 32

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da
tre a numero sette consiglieri, eletti fra i
soci dall'assemblea ordinaria che ne determi-
na il numero. Il Consiglio di Amministrazione resta
in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presen-
za dovute per la loro attività collegiale.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il
Vice Presidente ed il Segretario, può delegare, deter-
minandolo nella deliberazione, nei limiti con-
suntivi dell'art. 2381 del cod. civ. Tutti o parte dei
propri poteri ad uno o più dei suoi membri sepa-
ratamente fra loro oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre-
sidente almeno una volta al mese, e anche
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda
da almeno due consiglieri - da convocazione

è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di cui genere inerenti all'attività sociale, tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, e in le più ampie facoltà al riguardo in comprese quelle di rinviare alle ipoteche legali, compiere qui e fuolsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, comprese l'apertura di sovvenzioni e mutui e con-

PAG. N. 42

... dando tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, vallere, scontare, quietan-
zare crediti ed effetti, cambiali e cartolacci in genere;

D) Compilare i regolamenti necessari previsti dallo Statuto;

E) concorrere a gara di appalto per opere e servizi
invegnendo l'attività sociale e stipulare i relativi
contratti;

F) deliberare e concedere ovelli cambiali, jndivissoci
ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia
forma per garantire l'ottenimento del credito agli Enti
in la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre coope-
rative;

G) conferire procura a più atti e speciali;

H) assumere e garantire il personale della società, fis-
sandone le mansioni e le attribuzioni;

I) deliberare circa l'ammissione, il riasso, la decadenza
e la esclusione dei soci;

L) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto
di quelli che, per disposizioni della legge e del presente
Statuto, sono riservati all'Assemblea generale.

Art. 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio
provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART. 30

IL PRESIDENTE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la forza sociale.

Il presidente percu' e autorizzato a scuotere, da pubblici che amministrazioni o da privati, pagamenti di qui uelto, ed a qualsiasi titolo, rilasciando e liberando quietanza. Egli ha anche facolta' di nominare avvocati, e procuratori, nelle litigative e passive riguardanti la societa' davanti, a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

TITOLO VII.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della societa', dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Viene espressamente convenuto che:

- in qualunque caso di scioglimento della societa', l'assemblea con la maggioranza prefissa superiormente prescatta anche in sede di seconda convocazione nominera' uno o piu' liquidatori scegliendoli

PAG. N. 44

preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
In caso di cessazione della società il patrimonio
residuo della cooperativa in liquidazione dedotti il
capitale versato e rivalutatosi ed i dividendi eventual-
mente maturati, di cui al 1° comma lettera c) dello
art. 26 del DL CPS 14.12.1947 N. 1547 e
successive modifiche deve essere devoluto ai
fondi di cui al 1° comma dell'art. 11 della legge
31.12.1992 N. 58;

- in caso di distribuzione di dividendi, la somma
di prestiti non deve superare mai la ragione del
l'interesse legale ragguagliato all'ammontare
delle quote sociali effettivamente versate;

- è fatto divieto di distribuzione delle riserve
fra i soci durante la vita della società;

- in caso di controversia decide la Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Cooperazione, d'intesa
con quello delle Finanze ed alla Commissione
Regionale per le Cooperative.

Le clausole contrattuali di cui agli art. 21
e 22 sono inderogabili e devono essere di
fatto osservate.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno,
l'assemblea potrà elaborare appositi regolamenti.
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgo-
no le norme del vigente codice civile e delle leg-
gi speciali sulla cooperazione.

Non essendoci null'altro da deliberare la
seduta viene sciolta dopo avere letto
letto e sottoscritto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Carmelo Gennaro

IL SEGRETARIO

Mauro Polini

*

ART. 35

IL COLLEGIO SINDACALE

In seguito all'emanazione del decreto legislativo
2 agosto 2002 n. 2020 il collegio sindacale non
è in essere, tale organo verrà istituito nei casi
previsti dall'articolo 2488 del codice civile.

ART. 36

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della
Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente
statuto, esercita la regolare tenuta della contabilità
e la corrispondenza del bilancio alle risultanze
dei libri contabili e delle scritture, a norma
di legge partecipa alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione ed esprime tutte le

PAG. N. 46

altre funzioni attribuitegli dalla legge.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Ferraro

IL SEGRETARIO

Renzo Polcino